

invece altre le quali pure posseggono immobili entro il territorio nostro, ma hanno invece la loro residenza, la loro dimora, il domicilio loro, la loro sede all'estero e specialmente a Roma.

Ebbene, io credo di dovere domandarvi se intendete applicare a tutte, senza distinzione alcuna fra esse, le disposizioni della vostra legge, oppure se queste non concernono che quelle corporazioni religiose che dimorano nello Stato. Se voi vi proponete soltanto di abolire, di sopprimere, di torre la personalità civile alle corporazioni religiose, e quindi, quale una conseguenza di questa soppressione, di impossessarvi, di incamerare, di aggiungere al pubblico demanio, i beni, come si fossero resi vacanti, delle corporazioni stesse, voi non potreste in questo caso, secondo i principi generali di dritto, appropriarvi altresì quelli delle corporazioni aventi loro sede fuori Stato, per la ragione che la vostra legge avrebbe l'impronta d'uno statuto puramente *personale*, e noi sappiamo da molto tempo che alla legge personale *frustra extra territorium non paretur*.

Che se all'opposto la Commissione mira più oltre, se essa crede che le odierne circostanze dei tempi non solo esigono la soppressione delle corporazioni religiose, non solo consigliano a non riconoscerle più in avvenire come enti morali, ma richieggono altresì, che non si permetta più ad alcune di esse, a veruna delle manimorte, propriamente dette, di possedere beni nello Stato nostro, se questo fosse proprio il pensiero della Commissione, la legge assumerebbe allora la natura di uno statuto *reale*, e tutti i beni di tutte le corporazioni religiose cadrebbero alla nazione.

Non contesto che gravissimi motivi d'ordine pubblico possono indurre benissimo il Parlamento a sanzionare cotale provvedimento; non ignoro che questi casi non sono nuovi negli annali delle legislazioni anche dei popoli civili; riconosco che gli stabili presso le manimorte isteriliscono, e vanno mano mano deperendo; so che dove nasce e cresce il loglio e l'ortica, ivi il possesso sta appunto presso una manomorta, desidero pur io vivamente che i beni tutti rientrino in commercio e diano finalmente all'umanità tutti quei frutti, tutti quei prodotti che l'industria ed il sudore dell'agricoltura sa fare scaturire dalle viscere della terra, ma torno al mio compito, e vi domando qual è il proposito vostro?

Non crediate che io non vegga tutte le questioni che ne possono sorgere; non crediate che io non prevegga le obiezioni che mi si possano opporre; non vi dissimulo che si può rispondere, trattarsi qui di diritto pubblico, trattarsi qui di diritto internazionale, trattarsi qui del richiamo in vigore, almeno in parte, della legge d'albinato, abolita per reciprocità fra tutte le colte nazioni.

Se considerazioni d'interesse internazionale non permettessero di dare larga estensione alla legge, si potrebbe raggiungere, pressochè in uguale modo, lo scopo,

stabilendo, a mò d'esempio, un termine, quello di due anni, entro il quale le corporazioni religiose tutte, dimoranti all'estero, avessero ad alienare i loro beni posti entro il nostro Stato, sotto pena della confisca, e sì e come fu non ha guari stipulato nel trattato di Zurigo, a riguardo dei beni delle corporazioni religiose situati nelle provincie Lombarde.

Accenno a tutti questi punti di questione, a tutti questi incidenti per mostrarvi che nulla mi sfugge, e che so come la questione sia complessa, di una certa importanza e gravità, e tale senza dubbio da richiamare l'attenzione delle Camere.

Vi aggiungerò che la legge subalpina, la quale venne a poco a poco estesa anche ad altre provincie, e specialmente all'Umbria ed alle Marche, non ha preveduto il caso che io vi ho esposto, e quindi insorsero più tardi tali e sì gravi controversie che alcune di loro vertono tuttora e non sono per nulla risolte.

Vorrete voi prendere frattanto il possesso di tutti i beni, come prescrive l'articolo 16 proposto dalla Commissione, e in pari tempo aprire la via a mille litigi che vi verranno suscitati da ogni parte? Non è dunque miglior consiglio ponderare freddamente sulla materia e risolverla *a priori* mediante una esplicita dichiarazione?

Eccovi, o signori, le considerazioni che io ho stimato opportuno di esporvi, soddisfacendo all'incarico che al deputato Sineo piacque di affidarmi. Io non faccio proposta alcuna. A me basta che siami presentata l'occasione per rappresentarvi i miei dubbi ed i pensieri miei. Attenderò che la Commissione e il Ministero mi rispondano innanzi di decidermi in uno o nell'altro senso.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Puccioni propone che nel primo alinea si sopprimano le parole: *eccettuati quelli appartenenti alle parrocchie*.

La parola spetta all'onorevole Puccioni.

**PUCIONI.** L'emendamento che io ho proposto si riferisce alla disposizione generale che si trovava nel primo progetto della Commissione, e che nel secondo progetto è stata notevolmente modificata.

Quando la Camera, sull'iniziativa di vari deputati, deliberò di restringere la discussione intorno al progetto di legge presentato dalla Commissione sopra alcuni punti più consentiti dalla maggioranza della Camera medesima, fu fin da quel momento stabilito come massima che dovesse procedersi alla soppressione degli ordini religiosi ed alla conversione in rendita del patrimonio del clero regolare e secolare. La Camera allora dette il mandato alla Commissione di restringere a questi e ad altri punti, che or non occorre ricordare, il progetto già da lei elaborato. La Commissione, nel presentare il secondo suo schema, pose da banda la soppressione degli altri enti morali ecclesiastici, limitandosi a quella delle corporazioni religiose e determinò la conversione dell'asse ecclesiastico, ec-